

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 589**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore BIONDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2006**

---

**Disciplina del contratto d'unione solidale**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge recante l'introduzione del titolo VI-*bis* del codice civile che istituisce e disciplina il «contratto d'unione solidale» nasce dalle nuove esigenze espresse dal differente modo assunto dalla convivenza nella società odierna.

Non spetta al legislatore entrare nel merito delle scelte di alcuno, ma è sicuramente dovere del legislatore regolamentare una casistica attualmente molto vasta e vittima di un vuoto legislativo.

Il contratto d'unione solidale si propone, pertanto, di regolare quelle svariate forme di convivenza fra due individui, indipendentemente dalle motivazioni che li inducono a convivere. Esso è rivolto a tutte le persone che intendano pattuire pubblicamente la propria convivenza sia in termini patrimoniali sia di organizzazione in senso lato della vita in comune.

Tale contratto è ovviamente inibito ai minorenni, agli interdetti per infermità mentale, alle persone sottoposte a tutela, alle persone coniugate ed è sottoposto alla disciplina dei contratti prevista dal codice civile e dalle leggi speciali vigenti in materia (articolo 230-*ter* del codice civile). Esso viene sottoscritto dalle parti dinanzi ad un notaio ed è modificabile con espressa dichiarazione da parte dei contraenti (articolo 230-*quater*, secondo comma).

Particolarmente importante è l'articolo 230-*octies* che impegna i firmatari a portarsi «(...) aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro casalingo» evidenziando l'importanza di una organizzazione economica e di una responsabilità solidale

(secondo comma) verso terzi per debiti contratti per la vita in comune.

Se espressamente indicato nel contratto i contraenti possono scegliere il regime di comunione dei beni (articolo 230-*nonies*).

L'articolo 230-*decies* prevede i casi in cui il contratto è da considerare cessato e l'articolo 230-*undecies* contempla gli effetti della risoluzione del suddetto contratto.

L'articolo 230-*terdecies* prevede, inoltre, il diritto alla reversibilità in caso di decesso di uno dei due firmatari in assenza dell'*ex* coniuge, dei figli superstiti minori o riconosciuti inabili al lavoro o di genitori di età superiore a sessantacinque anni e non titolari di una pensione.

Come è noto, il Parlamento europeo ha recentemente invitato i parlamentari degli Stati membri a legiferare in favore del riconoscimento delle coppie di fatto ritenendole in qualche modo una forma particolare di convivenza. Questa impostazione è contraria alla nostra linea di pensiero: l'unica forma di famiglia che possa essere, a nostro giudizio, concepita dalla legislazione è quella che la stessa già regola come tale. Il contratto d'unione solidale non attribuisce, nemmeno indirettamente, ai contraenti uno *status* familiare, o pseudo tale, poiché la sottoscrizione del contratto d'unione non sindacherà, né tanto meno attesterà, l'esistenza di alcun legame di tipo familiare. Essa si limiterà a notificare una volontà contrattuale. Come conseguenza, da questo contratto non potranno derivare in alcun modo quelle caratteristiche, quei diritti e quei doveri che sono peculiari dell'istituto della famiglia, quali ad esempio l'adozione o l'affidamento di minori.

L'approvazione di un disegno di legge così concepito assume, dunque, una importanza rilevante in termine di soluzione di

un vuoto legislativo non più trascurabile senza con ciò far nascere nuovi problemi di sensibilità sociale o morale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Dopo il titolo VI del libro I del codice civile è inserito il seguente:

«Titolo VI-*bis*.

**DEL CONTRATTO D'UNIONE  
SOLIDALE**

Art. 230-*ter*. - (*Del contratto d'unione solidale*). - Il contratto d'unione solidale, di seguito denominato «contratto d'unione», è un contratto concluso tra persone maggiorenni per l'organizzazione della vita in comune o dopo la sua cessazione, le cui modalità sono regolate dal contratto stesso.

A pena di nullità, il contratto d'unione non può essere concluso:

- 1) tra i minori di età;
- 2) tra due persone di cui una è interdetta per infermità di mente;
- 3) tra due persone di cui una è vincolata da precedente matrimonio;
- 4) tra due persone di cui una è vincolata da precedente contratto d'unione;
- 5) tra due persone di cui una è sottoposta a tutela.

Il contratto è da considerare nullo qualora non vi sia l'effettiva e continuativa convivenza.

Alle clausole del contratto d'unione si applicano le norme del presente codice e delle leggi speciali vigenti in materia di contratti.

Risultano altresì applicabili le cause di nullità del contratto previste agli articoli 1418 e seguenti.

Art. 230-*quater*. - (*Pubblicazione*). - Due persone che concludono un contratto d'u-

nione ne fanno dichiarazione congiunta all'ufficio di notaio nel comune dove uno dei due ha la residenza o nel comune dove sono entrambi residenti.

Qualora in un tempo successivo vi sia la volontà di modificare gli estremi del contratto già registrato presso l'ufficio di notaio, occorre che ciò sia espressamente dichiarato in modo congiunto da entrambe le parti che lo hanno sottoscritto. L'atto che apporta le modifiche deve essere unito al contratto originario.

*Art. 230-quinquies. - (Registro dei contratti d'unione solidale).* - Presso l'archivio notarile competente è istituito il registro dei contratti d'unione solidale.

Il notaio provvede alle registrazioni, alle annotazioni e alle variazioni dei contratti d'unione inseriti nel registro di cui al primo comma.

*Art. 230-sexies. - (Contratto d'unione del cittadino italiano all'estero).* - Il cittadino italiano è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo anche qualora sottoscriva un contratto d'unione in un Paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

*Art. 230-septies. - (Contratto d'unione dello straniero).* - Allo straniero con regolare permesso di soggiorno in Italia che vuole sottoscrivere un contratto d'unione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, commi primo e terzo.

La sottoscrizione del contratto d'unione non è titolo sufficiente per il cittadino extracomunitario al fine di ottenere il permesso di soggiorno in Italia.

*Art. 230-octies. - (Diritti e doveri dei firmatari).* - I soggetti firmatari del contratto d'unione si portano aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.

I soggetti firmatari del contratto d'unione sono solidalmente responsabili verso i terzi per i debiti contratti da uno solo in ragione dei bisogni della vita in comune e delle spese relative all'alloggio.

I soggetti firmatari possono prevedere all'interno del contratto d'unione entità, tempi e modi della contribuzione di ciascuno ai fini di cui al presente articolo.

*Art. 230-nonies. - (Regime patrimoniale).*  
- All'interno del contratto d'unione i soggetti contraenti devono indicare se intendono scegliere il regime di comunione per i beni che verranno acquistati a titolo oneroso posteriormente alla conclusione del contratto stesso. In mancanza di tale scelta si presume il regime di separazione dei beni.

*Art. 230-decies. - (Cessazione degli effetti del contratto d'unione).* - Si ha cessazione degli effetti del contratto d'unione nei seguenti casi:

- 1) per comune accordo;
- 2) per decisione unilaterale;
- 3) per matrimonio di uno dei due firmatari;
- 4) per morte di uno dei due firmatari.

Qualora ricorra il caso di cui al primo comma, numero 1), i firmatari del contratto d'unione presentano dichiarazione congiunta al notaio che ha ricevuto l'atto iniziale; nel caso di cui al numero 2), colui il quale ha deciso unilateralmente di porre fine al contratto d'unione manifesta la propria volontà all'altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta che deve essere inviata in copia all'archivio notarile territorialmente competente che ha ricevuto l'atto iniziale; nel caso di cui al numero 3) deve essere inviato al notaio che ha ricevuto l'atto iniziale il certificato di nascita sul quale è riportata menzione del matrimonio; nel caso di cui al numero 4), il superstite invia all'archivio notarile competente per territorio che ha ricevuto l'atto iniziale copia dell'atto di decesso.

Il notaio che riceve i documenti di cui al secondo comma fa menzione della cessazione del contratto d'unione a margine dell'atto iniziale.

All'estero, la ricezione, l'iscrizione e la conservazione delle dichiarazioni e degli atti previsti al secondo comma sono assicurati nelle forme previste dalla legge locale.

*Art. 230-undecies. - (Effetti della cessazione del contratto d'unione).* - Gli effetti della cessazione del contratto d'unione si producono, a seconda dei casi:

1) al momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta;

2) dopo tre mesi dalla dichiarazione unilaterale, a condizione che copia della dichiarazione sia stata portata a conoscenza del notaio che ha ricevuto l'atto iniziale;

3) alla data del matrimonio o del decesso di uno dei firmatari.

I soggetti firmatari del contratto d'unione possono stabilire contrattualmente le conseguenze patrimoniali della cessazione del contratto d'unione per cause diverse dalla morte.

I soggetti firmatari del contratto d'unione procedono autonomamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In mancanza di accordo, il giudice decide sulle conseguenze patrimoniali della cessazione del contratto d'unione, senza pregiudizio alcuno per l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti.

*Art. 230-duodecies. - (Diritto di successione nel contratto di locazione).* - Qualora uno dei due firmatari del contratto d'unione sia titolare di contratto di locazione per l'alloggio comune, in caso di morte di quest'ultimo, il firmatario superstite ha diritto a succedere nel contratto di locazione, purché il contratto d'unione sussista da un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 230-terdecies. - (*Diritto alla reversibilità*). - In caso di morte di uno dei due firmatari, pensionato o assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione e di assicurazione di cui all'articolo 9, primo comma, numero 2, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e qualora manchino l'*ex* coniuge, i figli superstiti minori o di qualunque età se riconosciuti inabili al lavoro e i genitori superstiti di età superiore a sessantacinque anni che non siano già titolari di una pensione, il diritto alla reversibilità è da attribuire all'altro firmatario del contratto d'unione, purché il contratto stesso sussista da un tempo non inferiore a dieci anni».